

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: ANGRISANI)

Roma, 9 ottobre 2018

Sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti:

**(535) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo;  
considerato che esso:

- prevede l'istituzione di una Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e l'istituzione del referto epidemiologico, inerente alla valutazione (in base ad un esame epidemiologico) dello stato di salute complessivo di una comunità. Viene inoltre modificata la procedura per l'aggiornamento periodico dei sistemi di sorveglianza e dei registri sanitari;

- è esaminato dalla Commissione Sanità congiuntamente all'A.S. n. 92, di tenore sostanzialmente identico, salvo che per un riferimento – contenuto in questo disegno di legge – al regolamento (UE) 2016/679 (nuovo regolamento generale sulla *privacy*) e per una diversa ricognizione dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione;

rilevato, in particolare, che:

- l'articolo 1 prevede l'istituzione, con una serie di finalità specificamente elencate, di una Rete nazionale relativa sia ai registri dei tumori sia ai sistemi di sorveglianza, individuati dal D.P.C.M. 3 marzo 2017;

- l'articolo 2 prevede la partecipazione di enti del terzo settore all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza;

- l'articolo 3 modifica la procedura per l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al citato D.P.C.M. 3 marzo 2017;

- l'articolo 4 disciplina l'istituzione del referto epidemiologico;

- l'articolo 5 specifica che la raccolta e il conferimento dei dati dei registri di patologia rappresentano un elemento da valutare ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

- l'articolo 6 riguarda la relazione annuale alle Camere sull'attuazione della legge, mentre l'articolo 7 concerne l'invarianza finanziaria degli oneri a carico della finanza pubblica;

valutato, per quanto di competenza, che i dati personali disciplinati dal presente disegno di legge rientrano tra quelli relativi alla salute, oggetto di una disciplina

---

Al Presidente  
della 12<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

particolarmente rigorosa in base da ultimo al regolamento (UE) n. 2016/679. Si ritiene che l'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 1, commi 2 e 6, dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 4, comma 1, costituisca adeguata garanzia al fine di valutare il pieno rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

richiamato il considerando n. 53 del regolamento (UE) 2016/679, ai sensi del quale le categorie particolari di dati personali che meritano una maggiore protezione dovrebbero essere trattate soltanto per finalità connesse alla salute, ove necessario per conseguire tali finalità, a beneficio delle persone e dell'intera società, in particolare nel contesto della gestione dei servizi e sistemi di assistenza sanitaria o sociale, compreso il trattamento di tali dati da parte della dirigenza e delle autorità sanitarie nazionali centrali a fini di controllo della qualità, informazione sulla gestione e supervisione nazionale e locale generale del sistema di assistenza sanitaria o sociale, nonché per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria o sociale e dell'assistenza sanitaria transfrontaliera o per finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta o a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in base al diritto dell'Unione o nazionale che deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, nonché per studi svolti nel pubblico interesse nell'ambito della sanità pubblica;

valutati gli emendamenti presentati al disegno di legge;

ritenuto che non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime per quanto di competenza parere favorevole sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

Luisa Angrisani